STATUTI

ASSOCIAZIONE SVIZZERA REGIA E SCENEGGIATURA (ARF/FDS)

I. NOME, SEDE LEGALE, SCOPO

Art. 1

L'Associazione svizzera regia e sceneggiatura (ex Associazione svizzera dei disegnatori cinematografici) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero. È stata fondata il 9 ottobre 1962 a Ginevra. La sede legale dell'associazione è all'indirizzo della sede centrale.

Art. 2 Scopo

L'associazione si impegna per lo sviluppo di un cinema svizzero indipendente, per una cultura cinematografica diversificata in Svizzera e per gli interessi professionali dei suoi membri e di tutti i registi e le registe svizzeri.

Art. 3 Attività

1 L'Associazione sostiene e partecipa ad attività che promuovono lo sviluppo della cinematografia svizzera in patria e all'estero e del cinema in generale. Sensibilizza l'opinione pubblica e i politici sulle sfide che il cinema svizzero deve affrontare.

2 Promuove la cooperazione e l'assistenza reciproca tra tutti i suoi membri e l'accesso alla professione da parte di nuove persone.

3 Rappresenta inoltre gli interessi professionali dei suoi membri e di tutti i cineasti svizzeri nei confronti degli enti di finanziamento del cinema, della SSR, delle case di produzione, dei distributori e delle sale cinematografiche.

4 Si batte per la parità di genere nell'industria cinematografica.

II. ADESIONE

Art. 4 Membri ordinari

1 Possono candidarsi all'ARF/FDS le persone fisiche che lavorano professionalmente come registi o sceneggiatori e che cercano di riflettere un'espressione personale nei loro film o serie. Almeno un film o un episodio di una serie deve essere stato proiettato

pubblicamente. Le domande di adesione devono essere indirizzate al Comitato.

2 L'Assemblea generale decide sull'ammissione di nuovi soci.

3 L'Assemblea generale può incaricare il Comitato di invitare determinate persone a diventare membri. Tali inviti si considerano accettati con il loro consenso.

4 I membri dell'Associazione che entrano in "pensione cinematografica", cioè non sono più attivi professionalmente nella sceneggiatura e nella regia, possono richiedere l'esonero dalla quota associativa. Questo annulla anche il diritto a determinati servizi (accreditamento ai festival e consulenza legale), nonché il diritto di voto e di elezione. Se si desidera continuare a ricevere i servizi, si applicherà una tariffa ridotta.

5 Tutti i membri attivi hanno diritto a partecipare alle riunioni del Comitato e a votare all'Assemblea generale.

Art. 4bis Membri nuova leva

1 Possono essere accettati come membri nuova leva dal Comitato le persone fisiche che abbiano conseguito un diploma di laurea presso una scuola di cinema riconosciuta o che possano dimostrare di stare lavorando a un film di laurea o a una tesi di laurea magistrale presso una scuola di cinema riconosciuta, o che in alternativa possano dimostrare di aver proiettato in pubblico il loro primo film o la loro prima sceneggiatura filmata.

2 La richiesta di adesione come membro nuova leva è possibile entro 5 anni dal soddisfacimento di uno dei requisiti di cui sopra ed è quindi limitata a un massimo di 5 anni.

3 Se un membro nuova leva desidera diventare membro ordinario, deve soddisfare i requisiti di ammissione previsti per i membri ordinari e presentare una domanda di ammissione.

4 I membri nuova leva non hanno diritto di voto o di elezione. I diritti dei membri sono altrimenti definiti dal Comitato.

Art. 4ter Esonero dal pagamento della quota associativa

In caso di genitorialità, il contributo dei membri ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 4bis è esonerato per due anni su richiesta. Se entrambi i genitori sono membri, questa disposizione si applica solo a un genitore.

Art. 5 Membri onorari

1 Il Comitato può nominare membri onorari della ARF/FDS persone che si sono distinte per particolari servizi resi all'associazione o al cinema svizzero. L'Assemblea generale è responsabile della decisione in merito alla nomina a membro onorario.

2 I membri onorari non pagano la quota associativa, ricevono tutti i servizi su richiesta e continuanoad avere diritto di voto e di carica.

Art. 6 Membri passivi

1 I membri passivi sono membri con obblighi contributivi ridotti. Non hanno diritto a servizi come l'accreditamento dei festival o la consulenza legale. Pagano una quota associativa annuale minima.

2 I membri passivi sono informati sulle attività dell'Associazione e sono invitati all'Assemblea generale ordinaria come ospiti senza diritto di voto.

Art. 6bis Membri associati

1 Le persone giuridiche attive nella produzione cinematografica possono essere ammesse come membri associati, a condizione che almeno uno dei membri sia un membro ai sensi dell'art. 4 o 5 (esclusi i membri nuova leva ai sensi dell'art. 4bis).

L'ammissione è di competenza del Comitato.

2 I membri associati non pagano una quota associativa. L'adesione decade nel momento in cui nessuno dei membri è membro ordinario o onorario dell'Associazione ARF/FDS.

Art. 7 Salvaguardia degli interessi

I membri si impegnano a tutelare gli interessi del cinema svizzero nel suo complesso, nonché gli interessi della ARF/FDS e dei suoi membri.

Art. 8 Responsabilità

Solo il patrimonio dell'associazione risponde delle passività dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 9 Recesso

Ogni membro può dimettersi alla fine di un anno solare con un preavviso di tre mesi. Le dimissioni si effettuano mediante notifica scritta al Comitato.

Art. 10 Esclusione

1 L'Assemblea generale può espellere un membro dall'Associazione su richiesta del Consiglio direttivo. La proposta del Comitato deve essere notificata al membro almeno un mese prima dell'Assemblea generale e deve essere motivata.

2 Il Comitato può escludere i membri che non abbiano pagato le ultime due quote annuali anche dopo ripetuti solleciti e che non abbiano risposto.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione sono

a) l'Assemblea generale degli azionisti
b) il Comitato
c) il segretariato
d) i gruppi di interesse
e) i revisori dei conti

Art. 12 Assemblea generale ordinaria

1 I membri dell'Associazione sono convocati all'Assemblea generale ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La convocazione deve essere inviata ai membri per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo.

2 Le mozioni dei membri possono essere presentate al Comitato per posta o per via elettronica fino a una settimana prima dell'Assemblea generale.

Art. 13 Assemblea generale straordinaria

Se necessario, il Comitato convoca un'Assemblea generale straordinaria. Oltre che dal Comitato, tale assemblea può essere richiesta da un quinto dei membri o dai revisori dei conti. La convocazione dell'Assemblea generale straordinaria deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 14 Delibere dell'Assemblea generale

1 *Quorum: l'*Assemblea generale è valida indipendentemente dal numero di membri presenti.

2 *Delibere*: le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Un'eccezione si applica alle delibere di scioglimento.

3 *Diritto di voto*: Ogni membro dell'Associazione - ad eccezione delle limitazioni di cui agli articoli 4, 4bis e 6 - dispone di un voto. Ogni membro dell'Associazione può rappresentare al massimo un altro membro sulla base di un'autorizzazione scritta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Competenze dell'Assemblea generale

1 *Relazioni*: L'Assemblea generale approva la relazione annuale e i conti. Concede il discarico agli organi responsabili.

2 *Politica dell'Associazione*: definisce le linee generali della politica dell'Associazione e prende le decisioni fondamentali.

3 *Elezioni:* L'Assemblea generale elegge il Comitato, il Presidente e i Revisori dei conti. Tutte le elezioni hanno una durata di due anni. La rielezione è possibile senza limitazioni.

4 *Modifiche allo Statuto: Le* proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto entro un termine ragionevole stabilito dal Comitato, in modo da poter essere inviate per iscritto ai membri almeno tre giorni prima dell'Assemblea generale.

5 *Modifiche alle quote associative*: Su richiesta del Comitato, l'Assemblea generale vota le modifiche al tipo e all'importo delle quote associative per i membri ordinari, i membri nuova leva e i membri passivi.

Art. 16 Scioglimento

Solo un'Assemblea Generale appositamente convocata può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con l'approvazione dei due terzi dei membri presenti.

Art. 17 Comitato e Direzione generale

1 Il Comitato è composto da almeno sette membri. Si costituisce da solo. Le minoranze linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

2 Il Comitato è responsabile della gestione strategica dell'Associazione.

3 Il Comitato delega la gestione operativa dell'Associazione a un Amministra- tore delegato. Il Comitato può incaricare il Comitato di occuparsi degli affari associativi di politica cinematografica. Oltre al Presidio e al Comitato, la direzione può rappresentare l'Associazione presso istituzioni e comitati professionali, cinematografici e di politica professionale, a condizione che riceva un mandato in tal senso dal Comitato

4 Il Comitato supporta l'ufficio lavorando nei dipartimenti tematici su importanti questioni di politica cinematografica o professionale, sedendo nei comitati pertinenti, seguendo gli eventi e prendendo iniziative ove necessario. Lavora a titolo onorifico sulla base delle spese. Le riunioni sono rimborsate in base al regolamento sulle spese. I membri del Comitato possono essere remunerati per i compiti affidati.

5 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato o di un membro del Comitato e della direzione. Il Comitato può nominare altri firmatari autorizzati e regolamentare i loro diritti per iscritto.

6 Le decisioni del Comitato richiedono la presenza di almeno cinque membri. Sono possibili delibere circolari. Le delibere circolari richiedono la maggioranza *assoluta*, ossia la maggioranza dell'intero Comitato.

7 L'attività del Comitato è disciplinata dal regolamento vincolante "Linee guida per l'attività del Comitato".

Art. 18 Gruppi di interesse

1 L'Assemblea generale può concedere lo status di gruppi di interesse dell'ARF/FDS a gruppi di membri dell'Associazione che si concentrano su aree tematiche o regionali di lavoro.

2 Anche i non membri dell'ARF/FDS possono partecipare ai gruppi di interesse. I gruppi di interesse si costituiscono nell'ambito della delibera dell'Assemblea Generale. Se un gruppo d'interesse è organizzato come associazione, almeno due terzi del relativo consiglio del gruppo d'interesse devono essere composti da membri dell'ARF/FDS. Il Segretariato può fare eccezioni temporanee.

3 Almeno un membro del consiglio di un gruppo di interesse deve essere rappresentato nel Comitato dell'ARF/FDS. I gruppi di interesse hanno il diritto di presentare proposte a tutti gli organi. Devono essere consultati dal Comitato esecutivo su questioni che li riguardano specificamente. I gruppi di interesse parlano al pubblico a nome del gruppo di interesse, ma non a nome dell'associazione.

4 La ARF/FDS sostiene i gruppi di interesse nell'ambito delle sue possibilità. Il Segretariato decide in merito al sostegno finanziario dei gruppi di interesse.

IV. FINANZE, CONTABILITÀ E CENTRO DI CONTROLLO

Art. 19 Entrate

Il reddito è composto da

a) Quote associative

b) Donazioni, sovvenzioni e lasciti

c) Azioni da diritti d'uso

Art. 20 Regolamento

L'esercizio finanziario dell'Associazione termina il 31 dicembre. I conti annuali e il bilancio vengono inviati ai membri insieme all'invito all'Assemblea generale. I conti possono essere consultati da qualsiasi membro.

Art. 21 Organo di controllo

I revisori non possono essere membri del Comitato. Non devono essere membri dell'Associazione. I revisori dei conti verificano la contabilità almeno una volta all'anno (revisione estesa in base al requisito della sovvenzione) e preparano la relazione dei revisori dei conti. La re- lazione dei revisori deve essere letta ai membri durante l'Assemblea generale, se richiesta.

V. RISOLUZIONE

Art. 22 Scioglimento

In caso di scioglimento, dopo la liquidazione del patrimonio dell'Associazione, l'eventuale ecce- denza sarà destinata a un'istituzione che persegua gli stessi scopi dell'Associazione.

adottato dall'Assemblea generale del 9 ottobre 1962 e rivisto il 14 marzo 1970 e il 1° giugno 1985;
denominazione tedesca modificata dall'Assemblea generale straordinaria del 24 gennaio 1998; modificato il 9 giugno 2001 Modifica della denominazione in italiano e francese e aggiunta dell'art. 6bis all'Assemblea generale dell'8 maggio 2004 Modifica dell'art. 2 e dell'art. 3 in occasione dell'Assemblea generale del 7 aprile 2006
Supplemento all'art. 4, Assemblea generale del 2 aprile 2011 nuovo art. 4bis e aggiunta all'art. 15. ultima sezione, Assemblea generale del 6 aprile 2013
Nuovo art. 4ter e modifica dell'art. 6bis, GA del 13.05.2017 Modifica degli articoli 4, 5 e 6, Assemblea generale del 3 ottobre 2020 Parzialmente rivisto in occasione dell'Assemblea generale del 29 maggio 2021
Parzialmente rivisto (compresi l'art. 6 e gli artt. 15 e 18) in occasione dell'Assemblea generale del 25 maggio 2024.